

**Consiglio Nazionale Forense, sentenza 16 ottobre 2018, n. 119
Presidente Picchioni – Segretario Secchieri**

Fatto

Con provvedimento in data 3.11.2016 il Coa di Roma deliberava la sospensione a tempo indeterminato, in via amministrativa dell'avv. [ricorrente] per il mancato pagamento dei contributi per gli anni dal 2013 al 2016, assegnando termine sino al 31.12.2016 per la regolarizzazione della posizione, in mancanza della quale il provvedimento sarebbe divenuto definitivo.

La delibera veniva comunicata a mezzo PEC, che indicava quale oggetto la dicitura "avviso di sospensione", in data 30.11.2016 all'interessato. Con ricorso sottoscritto personalmente e depositato in data 27.12.2016 l'avvocato [ricorrente], dopo avere ripercorso in linea di fatto alcune vicende che lo avevano riguardato, e che, a suo dire, avrebbero giustificato il mancato pagamento del contributo di iscrizione, proponeva impugnazione avverso la delibera, deducendo sei motivi di censura. Con il primo motivo eccepisce violazione e disapplicazione della norma di cui agli artt. 3 e 8 L. 241/90 – nullità assoluta del provvedimento – abuso di potere, non essendo state indicati nel provvedimento impugnato, avente pacificamente natura di atto amministrativo, il termine per l'impugnazione e l'autorità innanzi alla quale il provvedimento doveva essere impugnato, così come previsto dalla L.241/1990. Il provvedimento sarebbe inoltre privo di motivazione, con l'indicazione del fatto e delle norme di diritto violate.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce difetto di giurisdizione del CNF, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo; abuso di potere, affermando che il Consiglio Nazionale Forense si sarebbe illegittimamente attribuito la giurisdizione; illegittimità costituzionale per conflitto di interessi, per essere il contributo annuale dovuto al COA comprensivo della quota da versare al CNF. Con il terzo motivo l'avv. [ricorrente] lamenta la "violazione dell'art. 29 n. 4 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 – abuso di potere": secondo il ricorrente, posto che l'art. 29 n. 4 prevede che la misura annuale del contributo sia fissata dal Coa per garantire il pareggio di bilancio, il contributo richiesto sarebbe illegittimo, dal momento che il COA di Roma, pur avendo chiuso il bilancio 2015 con un avanzo di € 77.000, nonostante i crediti vantati dagli 2 avvocati morosi nel versamento delle quote, e pur vantando un patrimonio di € 4 milioni, ha aumentato il contributo annuale. Con il quarto motivo viene dedotta "Violazione dell'art. 29 n. 5 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 – abuso di potere – attività intimidatoria": ritiene il ricorrente che il provvedimento sospensivo sia illegittimo perché il COA non ha preventivamente provveduto alla riscossione del contributo annuale ai sensi delle norme per la riscossione delle imposte dirette, come invece, a suo dire avrebbe dovuto,. Avrebbe inoltre esercitato una attività intimidatoria, convocando per la sola adunanza del 3.11.2016 decine e decine di avvocati, nella maggior parte giovani in difficoltà economica, che al fine di evitare il provvedimento di sospensione avrebbero provveduto al pagamento, ignorando che il COA elargirebbe illegittimamente fondi ed altre utilità (quali ad esempio defibrillatori) in beneficenza ad onlus o a terzi estranei.

Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce l'insussistenza del diritto azionato, nonché abuso di potere al fine intimidatorio, affermando che il COA non avrebbe diritto di ottenere da lui i contributi annuali di iscrizione all'albo relativi agli anni 2013-2016 avendo egli, nel 2008, richiesto il nullaosta al trasferimento presso il COA di Velletri, documento mai rilasciato dal COA di Roma. L'insussistenza del diritto del COA risiederebbe nella circostanza che la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale eliminerebbe l'obbligo della corresponsione del contributo.

Con il sesto motivo viene dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 n. 6 legge 31 dicembre 2012 n. 247 – e la violazione artt. 3 e 23 Cost.": il ricorrente solleva questione

di illegittimità costituzionale dell'art. 29 comma 6 L. 247/2012 per contrarietà all'art. 23 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sospensione automatica dall'esercizio della professione forense, senza che il COA preventivamente avvii il procedimento di riscossione del contributo.

Formula pertanto le seguenti richieste:

- in via cautelare: la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;

- in via pregiudiziale:

a) dichiarare il difetto di giurisdizione del CNF;

b) sollevare l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 comma 6 L. 247/2012

- nel merito:

a) dichiarare illegittimo e nullo il provvedimento impugnato;

b) dichiarare non dovuto il pagamento del contributo

Si è costituito con memoria il COA di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

Pregiudiziale ed assorbente è la questione relativa all'ammissibilità del ricorso. L'impugnazione è stata infatti proposta avverso la delibera 3.11.2016 del COA di Roma, notificata in data 30.11.2016, che costituisce, a parere di questo Consiglio, un mero atto endoprocedimentale, privo di definitività, e destinato unicamente a sollecitare il pagamento da parte dell'Avv. [ricorrente] dei contributi di iscrizione non versati, assegnandogli un ulteriore termine per la regolarizzazione della sua posizione. Come tale, la delibera non può essere oggetto di ricorso autonomo, così come costantemente affermato sia dalla giurisprudenza domestica (cfr. tra le tante, 30 aprile 2012, n. 83; 20 aprile 2012, n. 70; 20 aprile 2012, n. 64; 20 aprile 2012, n. 59), sia da quella di legittimità (Cass. Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335; Id. 12 ottobre 2012, n. 17402) per le quali non è possibile ricomprendere nell'ambito della potestà giurisdizionale riconosciuta al Consiglio nazionale forense provvedimenti diversi dalla delibera che conclude il procedimento

P.Q.M.

visto l'art. 61 della L. 247/2012;

Il Consiglio Nazionale Forense, dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.